REGOLAMENTO (CEE) N. 3803/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che stabilisce le disposizioni che permettono di determinare l'origine e di seguire i movimenti commerciali dei vini da tavola rossi spagnoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 125 dell'atto di adesione, durante il periodo dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1989, in territorio spagnolo è ammesso il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco, o di un vino da tavola bianco, con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso; che il prodotto di detto taglio può circolare soltanto in territorio spagnolo; che durante tale periodo i vini da tavola rossi spagnoli possono essere oggetto di scambi con gli altri stati membri o essere esportati verso i paesi terzi soltanto se non sono ottenuti dal taglio di cui sopra;

considerando che, ai fini di una corretta applicazione del regime summenzionato, è opportuno assimilare ai vini rossi da tavola spagnoli anche i vini rosati da tavola spagnoli;

considerando che la dichiarazione comune allegata all'atto di adesione definisce gli orientamenti da prendere in considerazione ai fini dell'esercizio del controllo sull'origine e sui movimenti commerciali dei vini da tavola spagnoli che non sono stati soggetti al taglio di cui sopra; che in conformità di tali orientamenti occorre utilizzare il documento d'accompagnamento istituito dal regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80 [2];

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I vini rossi da tavola spagnoli possono essere oggetto di scambi con gli altri stati membri o essere esportati verso paesi terzi soltanto se non sono stati ottenuti da un taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso.

2. Il Regno di Spagna designa uno o più organismi competenti amministrativi abilitati a garantire che i vini rossi da tavola prodotti in Spagna non sono ottenuti dal taglio di cui al paragrafo 1 e ne comunica la denominazione e l'indirizzo alla Commissione.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ogni organismo competente designato dalla Spagna garantisce l'origine dei vini rossi da tavola spagnoli, procedendo all'apposizione di un timbro nella casella «23 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI» del documento di accompagnamento vitivinicolo del formulario V.A.1 istituito dal regolamento (CEE) n. 1153/75, preceduto dalla dicitura «vino non ottenuto da un taglio bianco/rosso».

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, i vini rosati da tavola spagnoli sono assimilati ai vini rossi da tavola spagnoli.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

---

(1) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.